

Riunione del 10 marzo 2004

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. L.Rosario PERONE VICE PRESIDENTE
- Avv. Salvatore SCIACCHITANO COMPONENTE
- Avv. Antonio AMATO COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI

- SACCHI GIANCARLO - n.q. Presidente p.t. e legale rappresentante p.t.
- ROBUR TIBONI VOLLEY - URBINO

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Ritenuto che l'esplicazione delle mansioni di speaker, come svolte dal Sacchi nell'incontro del 05.11.03, lascia verosimilmente ritenere che vada ascritta ad altri la contestazione di offese ed ingiurie nei confronti della coppia arbitrale, posto che ogni sua dichiarazione sarebbe stata ampiamente amplificata dall'impianto acustico.
- Ritenuto che il referto arbitrale costituisce comunque la fonte primaria della prova;
- Ritenuto che in ordine a questi fatti specifici è intervenuto il giudicato e che le contestazioni sollevate dalla Procura Federale rientrano nel cosiddetto legittimo diritto di difesa, laddove talune espressioni usate vanno riferite certamente all'aver assunto personalmente la propria difesa e non anche alla

intenzionalità del Sacchi di offendere o ingiuriare alcuno degli Organi della Fipav;

- Che a questo convincimento si è ulteriormente pervenuti anche in occasione della personale audizione del Sacchi, che ha mantenuto un comportamento ossequioso, dimostrando incondizionato rispetto non solo a questa Commissione, ma anche a tutti gli altri Organi Federali;
- Ritenuto infine che lo stesso Sacchi ha commentato precisando i passaggi del ricorso a sua firma, presupposto dell'incolpazione, dimostrando in quale ottica e con quale spirito egli aveva utilizzato quelle espressioni;

P.Q.M.

Dispone il non luogo a sanzione disciplinare.

Data ,

ILPRESIDENTE

Avv.Fabrizio Filippucci